

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30662 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 09/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED] [REDACTED], nato a Cinquefrondi il 11 ottobre 1957

avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 16 maggio 2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 16 maggio 2016, il Gip del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza del PM di archiviazione per tenuità del fatto (art. 131 *bis* cod. pen.), in relazione al reato di cui all'art. 30 comma 1, lettera *h*), della legge n. 157 del 1992, accertato il 18 ottobre 2015, rilevando che trattasi di reato commesso con sevizie ai danni di animali, consistente nell'utilizzo di richiami vietati per la caccia, con abbattimento di vari capi.

2. – Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, con cui lamenta: 1) il travisamento del fatto, contestando sia il dato delle sevizie, che nulla avrebbe a che vedere con l'uso di richiami vietati, sia il dato dell'abbattimento di vari capi, avendo egli preso un solo tordo; 2) la mancata fissazione di udienza camerale, ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., o in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che debba essere seguita la procedura di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione; 3) la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, anche in considerazione della modesta gravità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Deve essere preliminarmente esaminato, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata fissazione di udienza camerale.

L'art. 411, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. prevede che: «Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5». Dal tenore letterale della disposizione si desume che, nel caso di mancanza di opposizione della persona offesa, il giudice procede “senza formalità”, ovvero senza la fissazione di una camera di consiglio partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di una previsione che costituisce il frutto del legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore e non presenta profili di irragionevolezza, risultando pienamente adeguata a garantire la difesa dell'indagato. È infatti previsto un contraddittorio in forma scritta, previo avviso della presentazione della richiesta di

archiviazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, le quali, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata in via subordinata dalla difesa, in relazione all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che debba essere seguita la procedura di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, con fissazione di camera di consiglio partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. E ciò, a prescindere dalla genericità della formulazione di tale questione, non avendo la difesa precisato in cosa consisterebbero la dedotta violazione del diritto di difesa e l'irragionevolezza della previsione e non avendo compiutamente individuato un *tertium comparationis* rispetto al quale vi sarebbe disparità di trattamento.

3.2. – Gli altri due motivi di dogliananza, con cui si contestano sia il dato delle sevizie, che nulla avrebbe a che vedere con l'uso di richiami vietati, sia il dato dell'abbattimento di vari capi, avendo l'indagato colpito un solo tordo, sono infondati.

Con esso il ricorrente si limita ad affermare che l'uso di richiami vietati non comporterebbe sevizie verso gli animali, limitandosi ad asserire, senza puntuali riferimenti agli atti di causa rilevanti in tal senso, che il richiamo utilizzato sarebbe semplicemente un richiamo elettronico vietato e non un richiamo vivo. E anche quanto al dato numerico, anch'esso rilevante – secondo il Gip – ai fini della valutazione della gravità del reato, la difesa si limita alla mera affermazione secondo cui vi sarebbe stato l'abbattimento di un solo tordo.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.